



CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

UFFICIO DEL MASSIMARIO E DEL RUOLO

Informazione di risoluzione di contrasto

Rel. n. 7

Roma, 20 gennaio 2012

Oggetto: TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IN GENERE (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - IN GENERE - Fondi previdenziali integrativi - Lavoratori iscritti in epoca antecedente al d.lgs. n. 124 del 1993 - Disciplina impositiva applicabile - Differenziazione - Criteri.

Con sentenza n. 13642 del 22 giugno 2011, rv. 618426, le Sezioni Unite di questa Corte (Pres. Vittoria; Rel. Botta; P.M. Ceniccola -concl. conf.-; in causa Agenzia delle Entrate c/Morelli; n. Reg. Gen. 4598/07; resa all'udienza del 24 maggio 2011; n. Reg. Sez. 493/11), investite in relazione a questione di diritto già decisa in senso difforme dalle sezioni semplici, ai sensi dell'art. 374, comma 2, c.p.c., hanno enunciato il seguente principio di diritto, così massimato da questo Ufficio:

<<In tema di fondi previdenziali integrativi, le prestazioni erogate in forma di capitale ad un soggetto che risulti iscritto, in epoca antecedente all'entrata in vigore del d.lgs. 21 aprile 1993, n. 124, ad un fondo di previdenza complementare aziendale a capitalizzazione di versamenti e a causa previdenziale prevalente, sono soggette al seguente trattamento tributario: a) per gli importi maturati fino al 31 dicembre 2000, la prestazione è assoggettata al regime di tassazione separata di cui agli artt. 16, comma 1, lett. a), e 17 del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, solo per quanto riguarda la "sorte capitale", corrispondente all'attribuzione patrimoniale conseguente alla cessazione del rapporto di lavoro, mentre alle somme provenienti dalla liquidazione del cd. rendimento si applica la ritenuta del 12,50%, prevista dall'art. 6 della l. 26 settembre 1985, n. 482; b) per gli importi maturati a decorrere dall'1 gennaio 2001 si applica interamente il regime di tassazione separata di cui agli artt. 16, comma 1, lett. a) e 17 del d.P.R. n. 917 cit.>>.

La decisione conferma l'orientamento già emerso nella sezione tributaria ed espresso da Cass., sez. trib., 12 novembre 2010, n. 22974, Rv. 615766 secondo cui:

“In tema di fondi previdenziali integrativi, la disciplina impositiva di cui all'art. 13, comma 9, del d.lgs. del 21 aprile 1993, n. 124 - che rinvia agli artt. 16, comma 1, lett. a), e 17 del T.U.I.R., ed al relativo regime di tassazione separata - si riferisce, secondo l'interpretazione fornita dall'art. 1, comma 5, del d.l. n. 669 del 1996 (convertito nella legge n. 30 del 1997), esclusivamente ai lavoratori iscritti alle forme pensionistiche complementari successivamente all'entrata in vigore del d.lgs. n. 124 citato e non è, quindi, applicabile a quelli già iscritti a forme pensionistiche complementari, né si riferisce all'erogazione di capitali, sotto forma di pensione integrativa e per effetto di contratti assicurativi sulla vita; si tratta di un regime derogatorio che, abrogato dall'art. 3 del d.lgs. 18 febbraio 2000, n. 47, si applica ai capitali percepiti sino al 1° gennaio 2001. Ne consegue che, in caso di lavoratore già iscritto alla previdenza integrativa prima del d.lgs. n. 124 del 1993, sulle somme percepite entro la menzionata data del 1° gennaio 2001, la tassazione separata trova applicazione solo per le attribuzioni relative a redditi derivanti da rapporto di lavoro, in cui la contrattazione previdenziale integrativa rinviene la propria causa, mentre alle somme provenienti dalla liquidazione del rendimento, cioè i proventi da gestione di capitale, si applica la ritenuta del 12,50%, già prevista dall'art.6 della legge n. 482 del 1985”.

A conclusioni analoghe era pure già giunta altra precedente decisione della medesima sezione tributaria che si era, però, limitata a prevedere la necessità di un duplice regime di tassazione del capitale versato dal Fondo integrativo dei dirigenti Enel, senza operare alcuna distinzione in relazione al momento in cui l'importo era maturato; in questo senso Cass., sez. trib., 30 dicembre 2009, n. 27928, Rv. 611213 la cui massima tratta dall'Ufficio è la seguente:

“In tema di fondi previdenziali integrativi, la disciplina impositiva di cui all'art. 13, comma 9, del d.lgs. n. 124 del 1993 - che rinvia agli artt. 16, comma 1, lett. a), e 17 del T.U.I.R., ed al relativo regime di tassazione separata - si riferisce, secondo l'interpretazione fornita dall'art. 1, comma 5, del d.l. n. 669 del 1996 (convertito nella l. n. 30 del 1997), esclusivamente ai lavoratori iscritti alle forme pensionistiche complementari successivamente all'entrata in vigore del d.lgs. n. 124 cit. e non è, quindi, applicabile a quelli già iscritti a forme pensionistiche complementari. Pertanto, se a tali lavoratori, al momento della risoluzione del rapporto di lavoro, siano corrisposte somme costituite in parte da capitale riveniente dai contributi versati e per il residuo dai rendimenti netti realizzati attraverso la gestione della sorte capitale, il predetto regime di tassazione separata si applica alla sola attribuzione patrimoniale conseguente alla cessazione del rapporto di lavoro, in quanto disciplina riguardante tutti i redditi comunque dipendenti da quel rapporto, mentre alle somme provenienti dalla

liquidazione del cd. rendimento - costituenti mero reddito di capitale non legato al rapporto di lavoro - si applica la ritenuta del 12,50% prevista dall'art. 6 della legge n. 482 del 1985”.

Nella medesima sezione tributaria era, però, presente un diverso filone interpretativo che, sia pure riferendosi ai fondi integrativi dei dirigenti degli Istituti di credito, riteneva che l'intera somma andasse sottoposta alla tassazione separata senza distinguere fra sorta capitale e somme provenienti dalla liquidazione del rendimento.

A questa posizione aveva aderito Cass., sez. trib., 20 gennaio 2010, n. 868, Rv. 611774 secondo cui:

“In tema di IRPEF, la prestazione di capitale che un fondo di previdenza complementare per il personale di un istituto bancario effettui, forfetariamente a saldo e stralcio, in favore di un ex dipendente, in forza di accordo transattivo risolutivo di ogni rapporto inerente al trattamento pensionistico integrativo in godimento, è soggetta a tassazione separata, ai sensi dell'art. 16, primo comma, lett. a) del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (numerazione anteriore a quella introdotta dal d.lgs. 12 dicembre 2003, n. 344), trattandosi di somma che costituisce reddito da lavoro dipendente, come determinato dall'art. 48, primo comma, del d.P.R. n. 917 cit., e non già reddito di capitale, invece definito dall'art. 42, non rilevando che la stessa sia versata "tempo dopo" la cessazione del rapporto di lavoro, essendo il pagamento comunque effettuato "in dipendenza" di tale evento”.

Ad identiche conclusioni era giunta anche Cass., sez. trib., 7 maggio 2010, n. 11156, Rv. 613187, della quale si trascrive di seguito la massima ufficiale

“In tema di IRPEF, la prestazione di capitale che un fondo di previdenza complementare per il personale di un istituto bancario (nella specie, il Fondo di Previdenza complementare per il Personale del Banco di Napoli) effettui, forfetariamente a saldo e stralcio, in favore di un ex dipendente, in forza di un accordo transattivo risolutivo di ogni rapporto inerente al trattamento pensionistico integrativo in godimento (cosiddetto "zainetto"), costituisce, ai sensi dell'art. 6, comma 2, del d.P.R. n. 917 del 1986, reddito della stessa categoria della "pensione integrativa" cui il dipendente ha rinunciato e va, quindi, assoggettato al medesimo regime fiscale cui sarebbe stata sottoposta la predetta forma di pensione. La base imponibile su cui calcolare l'imposta è costituita dall'intera somma versata dal fondo, senza che sia possibile defalcare da essa i contributi versati, in quanto, ai sensi della lett. a) dell'art. 48 del d.P.R. n. 917 del 1986 (nel testo vigente fino al 31 dicembre 2003), gli unici contributi previdenziali e/o assistenziali che non concorrono a formare il reddito sono quelli versati in ottemperanza a disposizioni di legge”.

Si segnala, infine, un ulteriore recente arresto pure della sezione tributaria, che, seguendo una tesi ulteriormente diversa, aveva ritenuto applicabile il criterio unitario della tassazione separata sia pure con riferimento alle somme liquidate dopo il 1° gennaio 2001, senza operare, però, alcuna distinzione circa il momento di maturazione degli importi.

Ci si riferisce, in particolare, a Cass. sez. trib., 5 agosto 2010, n. 18056, Rv. 615014, secondo cui:

“Per gli iscritti alla forma pensionistica complementare in epoca anteriore al 1993, cui non si applicano le disposizioni di cui agli artt. 13, comma 9, del d.lgs. 21 aprile 1993 e 42, 4° comma ultimo periodo, d.P.R. n. 917 del 1986 (introdotte dall'art. 11, comma 3, della legge n. 335 del 1995), la somma ricevuta al momento della risoluzione del rapporto di lavoro rimane assoggettata alla disciplina dettata per tutti i redditi comunque da tale rapporto dipendenti, e in particolare all'imposizione corrispondente a quella del trattamento di fine rapporto. Ne consegue che nell'ipotesi in cui la prestazione erogata a tale titolo sia stata corrisposta tra il 1° gennaio 2001 ed il 31 dicembre 2003, durante cioè la vigenza del d.lgs. n. 47 del 2000 è qualificabile come reddito da lavoro dipendente, ed è soggetta a tassazione separata in applicazione dell'art. 16, comma 1°, lett. a), (come integrato dall'art. 32 d.l. n. 41 del 1995, conv. in legge n. 85 del 1995, e modificato dall'art. 10 d.lgs. n. 47 del 2000) e 17 d.P.R. n. 917 del 1986 (come modificato dall'art. 11, comma 1 lett. a, d.lgs. n. 47 del 2000), ancorché l'erogazione avvenga in unica soluzione, anziché in rate mensili, anche se venga effettuata da soggetto terzo, anziché dal datore di lavoro, non rimanendo, solo in virtù della peculiare modalità di erogazione, eliso il relativo nesso con il rapporto di lavoro che ha originato il trattamento previdenziale, essendo tale erogazione volta ad immediatamente estinguere, a costi ridotti, il credito dell'avente diritto. (Principio applicativo in relazione a fondo pensione complementare gestito da FONDENEL per importo erogato a dipendente al momento della risoluzione del rapporto).”

(Red. Raffaele Cantone)

Il direttore aggiunto
(Ulpiano Morcavallo)

Riferimenti normativi

- Art. 2117 cod. civ.
- Art. 6, l. 26 settembre 1985, n. 482
- Art. 16, d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917
- Art. 17, d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917
- Art. 42, d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917
- Art. 13, d.lgs 21 aprile 1993, n. 124
- Art. 3, d.lgs 18 febbraio 2000, n. 47
- Art. 10, d.lgs 18 febbraio 2000, n. 47

Riferimenti giurisprudenziali

- Cass., sez. trib., 30 dicembre 2009, n. 27928, Rv. 611213
- Cass., sez. trib., 20 gennaio 2010, n. 868, Rv. 611774
- Cass., sez. trib., 7 maggio 2010, n. 11156, Rv. 613187
- Cass., sez. trib., 5 agosto 2010, n. 18056, Rv. 615014
- Cass., sez. trib., 12 novembre 2010, n. 22974, Rv. 615766